

**IN BREVE n. 33 - 2022**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **LA «DE MARIA» SI' NELLA PENSIONE e ANCHE NELLA BUONUSCITA**

da articolo di Bernardo Diaz da PensioniOggi

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-l-indennita-de-maria-entra-sempre-nella-base-pensionabile>

*L'indennità cd. De Maria, ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è volta all'equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale.*

*Riguarda i professori, i ricercatori universitari e delle figure equiparate, che svolgono, in aggiunta all'attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate.*

### **D.P.R. 761/1979**

#### **articolo 31 - Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati**

Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, e' corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione e' corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.

Le somme necessarie per la corresponsione della indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.

Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma. ((1))

-----

#### **AGGIORNAMENTO (1)**

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 10 luglio 1981, n. 126 (in G.U. la s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (recante: "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali")".

Originariamente come previsto dall'articolo 31 del DPR 761/1979 «... indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali» non era pensionabile e neppure veniva conteggiata nella buonuscita. Colla decisione n. 126/1981 la Corte Costituzionale ne stabilì la pensionabilità, in seguito ha chiarito colla pronuncia n. 136/1997, che il criterio è «generalizzato» nel senso che vale a prescindere dallo svolgimento di attività di assistenza sanitaria in senso stretto.

Infine la Cassazione con l'ordinanza n. 20917, pubblicata il 30 settembre 2020, ha ribadito che la pensionabilità della “de maria” non può essere limitata al solo personale impegnato nell'attività di assistenza sanitaria sia perché per la natura stessa dell'indennità sia perché la disposizione si riferisce indifferentemente «al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura» e, in particolare, ha fissato il principio secondo cui «per effetto della sentenza n. 126/1981 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui escludeva l'utilità ai fini previdenziali e assistenziali dell'indennità ivi disciplinata, quest'ultima concorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 38, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973, a formare la base contributiva rilevante ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita».

**ALLEGATI A PARTE - CASS.SEZ.LAVORO CIV. Ordinanza n.20917 pubbl. 30.09.2020 (documento 165)**

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza 126 del 10.07.1981 (documento 166)**

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza 136 del 08.05.1997 (documento 167)**


## **VIGILI DEL FUOCO - IN GAZZETTA IL RINNOVO CONTRATTUALE 2019-2021**

Giunge a termine l'intesa siglata lo scorso 22 febbraio tra governo e parti sindacali sul rinnovo del contratto del personale dirigente e non dei VV.FF.

I provvedimenti saranno in vigore dal 1° settembre 2022.

Vedi G.U. n. 191 del 17 Agosto 2022) i DPR n. 120 e n. 121 del 17 Giugno 2022 che recepiscono l'intesa tra Governo e sindacati.

## **RESPONSABILITÀ MEDICA** a cura di Chiara Di Lorenzo - Ufficio legislativo FNOMCeO

 La Suprema Corte ha affermato che in tema di colpa professionale medica, ***qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.*** Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure

specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. In altri termini, in caso di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo, il medico specialista chiamato ad effettuare l'esame non può esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l'esame stesso, anche la bontà della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente ed all'esistenza o meno di precedenti indagini diagnostiche che avvalorino il sospetto della malattia ipotizzata.

**ALLEGATI A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 30051/2022 (documento 168)**

### **GIORNALISTI - TUTELE INAIL DAL 1° GENNAIO 2024**

Tutele Inail per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato solo dal **1° gennaio 2024**.

Sino a tale data, infatti, restano valide le regole Inpgi anche se i premi assicurativi andranno all'Inail. Lo spiega una nota dell'Istituto Assicuratore (n. **7750/2022**) pubblicata l'altro giorno a seguito di alcune richieste di chiarimento.

Come noto la legge n. 234/2021 ha previsto il trasloco dal 1° luglio all'Inps della gestione sostitutiva Inpgi presso cui sono iscritti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro dipendente. La novità ha determinato il trasferimento di **tutte le tutele previdenziali** (gestione IVS, disoccupazione, integrazione salariale, maternità, malattia eccetera) all'Inps con l'applicazione della disciplina vigente nel fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tuttavia per alcune tutele (es. disoccupazione) è previsto un **periodo transitorio** sino al 31 dicembre 2023 durante il quale resta salva la previgente disciplina Inpgi ancorché le prestazioni sono erogate dall'Inps. [**continua**]

**VEDI IN**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/giornalisti-tutele-inail-dal-1-gennaio-2024>  
**articolo di Valerio Damiani in PensioniOggi di giovedì 18 agosto 2022**

### **LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DECORRE DAL MESE SUCCESSIVO AL DECESSO E NON DALLA DATA DELLA DOMANDA** da Altalex a cura di avv.

Irene Marconi

In caso di morte del genitore con un figlio inabile a carico, al figlio spetta la pensione di reversibilità dal mese successivo al decesso e non dalla data in cui ha proposto domanda all'INPS.

**Corte di Cassazione Sez. VI Lavoro - Ordinanza n.18400 del 5 aprile 2022 dep. l'8 giugno 2022**

*... in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011);*

**ALLEGATI A PARTE - CASS.Sez.6 Lav. Sentenza n.18400/2022 (documento 169)**

## **MEF - APPROVATA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA** da

DplMo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato stampa n. 147 del 9 agosto 2022, con il quale informa che è stata definitivamente approvata la riforma della giustizia e del processo tributari, avviata con la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge.

Una riforma a lungo attesa, importante per le esigenze di cittadini e imprese e per rispettare le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

### **Comunicato Stampa N° 147 del 0909/08/2022**

---



È stata definitivamente approvata la riforma della giustizia e del processo tributari avviata con la presentazione da parte del governo di un disegno di legge, per iniziativa dei ministri dell'Economia, Daniele Franco, e della Giustizia, Marta Cartabia.

Una riforma a lungo attesa, importante per le esigenze di cittadini e imprese e per rispettare le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In attuazione degli obiettivi del PNRR, incentrati sul miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e della riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, il legislatore ha puntato sulla riforma dell'ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sull'introduzione di istituti processuali volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l'uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale le controversie di modico valore vengono devolute ad un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale.

Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

La definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria comporta anche un rafforzamento dell'organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l'Ufficio ispettivo e l'Ufficio del massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.

La riforma rende la giustizia tributaria conforme ai principi del giusto processo e contribuisce a sostenere l'intero sistema Paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri.

[Approvata la riforma della Giustizia tributaria](#) ← **CTRL + clic**

Roma 09/08/2022

## **DOTTRINA PER IL LAVORO: MODIFICATA LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLO SMART-WORKING** da DplMo

Nella [Legge di conversione del decreto legge n. 73/2022](#) (cd. decreto Semplificazioni) è presente una modifica alla normativa sul Lavoro Agile.

In particolare, l'articolo 41-bis va a modificare il primo comma dell'articolo 23, della [Legge 81/2017](#), in materia di **comunicazione alla pubblica amministrazione dell'avvio del lavoro agile**.

La norma prevede, con **decorrenza 1° settembre 2022**, che il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:

- **il nominativo del lavoratore**
- **la data di inizio** delle prestazioni di lavoro in modalità agile
- **la data di cessazione** delle prestazioni di lavoro in modalità agile

La nuova modalità comunicativa verrà individuata con decreto dallo stesso Ministero del lavoro.

I dati saranno resi disponibili all'INAIL con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.

In caso di mancata comunicazione è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro** per ogni lavoratore interessato.

Questo è il nuovo articolo 23, della [Legge 81/2017](#)

### ***Art. 23 – Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali***

1. *Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*
2. *Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.*
3. *Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 1124/1965, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.*

## **TAGLIO CUNEO FISCALE 2022** da PensioniOggi

L'articolo 20 del dl n.115/2022 (cd. «decreto aiuti bis») rafforza di 1,2 punti percentuali la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti già introdotta con la legge di bilancio del 2022 (art. 1, co. 121 L.n.234/2021), aumentando lo sconto dallo 0,8% al 2% sui contributi previdenziali trattenuti dal datore di lavoro sulla busta paga dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga da luglio a dicembre 2022.

L'esonero contributivo spetta a tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano una retribuzione mensile inferiore a 2.692 euro lordi, parametrata su 13 mensilità.

Per i dipendenti del settore privato (con retribuzioni entro la predetta soglia) l'aliquota IVS nel II semestre scende dall'8,39% al 7,19% e per dipendenti del settore statale dall'8% al 6,8%.

Dal 1° gennaio 2023, salvo proroghe, si torna ai livelli 2021: 9,19% per il settore privato e 8,8% per gli statali.

Questa riduzione dei contributi non ha effetto per il calcolo delle prestazioni pensionistiche future: l'aliquota di computo resta invariata.

**DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115** - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

**Art. 20 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

**LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

**Art. 1 comma 121**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**VEDI ANCHE:**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/taglio-cuneo-fiscale-ecco-gli-effetti-in-busta-paga>

**STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO PRECARIO IN AZIENDE ED ENTI DEL SSN** da Newsletter OMCeOMI n. 39 - 2022

L'ultima legge di Bilancio (L. 234/2021) prevede la possibilità per le Regioni di stabilizzare il personale precario che abbia maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi, di cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente del Ssn.

A questo proposito è stato elaborato il "Documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN", che raccoglie indicazioni condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con lo scopo di fornire un contributo per un'omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali.

[Documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b\) della L. 234/2021](#) ◀ **CTRL + clic**

## **BONUS BEBE' - NUOVO BANDO ENPAM** da Newsletter OMCeOMI n. 39 – 2022

Publicato il bando ENPAM 2022 per i “bonus bebè” rivolti alle proprie iscritte diventate mamme. Rispetto allo scorso anno l’importo dei sussidi bambino è aumentato da 1.500 a 2mila euro e la somma raddoppia, per diventare di 4mila euro, per le dottoresse che versano la Quota B.

La misura è pensata per sostenere le iscritte all’Enpam nelle spese necessarie ad accogliere i nuovi arrivati e supportarle nel proseguimento dell’attività lavorativa o di studio universitario.

Il sostegno economico è infatti valido per coprire le spese di nido e baby-sitting nel primo anno di vita del bambino o quelle dell’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 4 ottobre 2022.

Informazioni sul bando e sulla modalità di invio della domanda al link <https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Bando-sussidi-tutela-genitorialita%CC%80-2022.pdf>

## **INAIL - ASSICURAZIONE DEI GIORNALISTI TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

L’Inail, con la istruzione operativa n. 7750 dell’11 agosto 2022, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disciplinato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a seguito della loro iscrizione, dal 1° luglio 2022, all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS.

**ALLEGATI A PARTE - INAIL Istruz. Operat. n.7750 dell’ 11.08.2022 (documento 170)**

**ALLEGATI A PARTE - LEGGE 234/2021 articolo 1 comma 109 (documento 171)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE – TRASMISSIBILITA’ DETRAZIONE DEL 50%** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Vorrei vendere un immobile che ho ereditato da mio marito. In esso sono stati eseguiti interventi edilizi per i quali, in qualità di erede, sto usufruendo delle detrazioni Irpef del 50%. Posso trasferire all’acquirente le rate mancanti delle detrazioni?

### **Risponde Paolo Calderone**

La risposta è negativa. Quando un erede vende (o dona) un immobile del quale ha la detenzione materiale e diretta, le quote residue della detrazione non usufruite non si trasferiscono all’acquirente (o donatario). Questo principio vale anche se la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso periodo d’imposta in cui è avvenuta l’accettazione dell’eredità ([circolare n. 28/2022](#)).

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato al Trenino del Renon**

Data di emissione: 13 agosto 2022

➤ **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Festività" dedicato alla Processione della Vara e dei Giganti di Messina "**

Data di emissione: 12 agosto 2022

**MEF - ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE: AUMENTATE**

**DELL'11,6%** da DplMo - fonte: MEF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il **Rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-giugno 2022**, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**ENTRATE GENNAIO-GIUGNO 2022**

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-giugno 2022 evidenziano nel complesso una crescita di 39.109 milioni di euro (+11,6%) rispetto all'analogo periodo del 2021. Il dato tiene conto della variazione positiva delle entrate tributarie del 14,5% (+32.274 milioni di euro) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive del 6,0% (+6.835 milioni di euro).

L'importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 agosto scorso.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una crescita del gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato (+28.951 milioni di euro, +13,5%); le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+2.518 milioni di euro, +70,8%) e per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (+3.208 milioni di euro, +13,4%). Anche le entrate contributive evidenziano un aumento da ricondursi principalmente alla crescita delle entrate contributive del settore privato per effetto dell'andamento positivo del quadro congiunturale e del mercato del lavoro registrato nei primi mesi del 2022.

Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il bollettino delle entrate tributarie internazionali del mese di giugno 2022, che fornisce l'analisi dell'andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i "bollettini mensili" di Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

[Il Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-giugno 2022](#)

**LA PREVENZIONE DELLA VISTA IN ETA' PEDIATRICA**

La prevenzione rappresenta una competenza fondamentale per ogni medico.

L'attività preventiva di diverse patologie croniche è fondamentale che parta già dall'età pediatrica e prosegua per tutto il corso della vita.

Questo corso FAD nasce dall'esigenza di evidenziare un percorso in ambito oculistico che rafforzi un programma condiviso di attività di screening e monitoraggio della maggior parte delle patologie di tale branca specialistica.

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi alla piattaforma ECM dell'OMCeOMI: [www.omceomi-ecm.it](http://www.omceomi-ecm.it)

**ALLEGATI A PARTE - OMCeOMI Corso FAD: La prevenzione della vista in età pediatrica (documento 172)**



<b>Elezioni Politiche 2022</b>	
<b>Proposte dei Principali Partiti sulle Pensioni</b>	
	<p>Quota 41 per tutti i lavoratori</p> <p>Pensione di Garanzia di 1.000€ per i giovani (lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995)</p> <p>Opzione Donna Strutturale</p> <p>Rinnovo Quota 100-102</p> <p>Difesa del Riscatto light della laurea</p>
	<p>Aumento delle pensioni Minime</p> <p>Superamento del RdC/PdC</p> <p>Riconoscimento di contributi figurativi per le madri</p> <p>Flessibilità in uscita che premi soprattutto madri e disabili</p>
	<p>Pensioni Minime a 1.000€ al mese (anche per i trattamenti di invalidità)</p> <p>Flessibilità in uscita "equilibrata"</p> <p>Difesa del potere d'acquisto delle pensioni</p>
	<p>Ape Sociale Strutturale</p> <p>Flessibilità in uscita con penalizzazione delle quote retributive della pensione</p> <p>Riscatto più agevole dei vuoti contributivi</p>
	<p>Opzione Donna Strutturale</p> <p>Ape Sociale Strutturale</p> <p>Quota 41 per tutti i lavoratori</p> <p>Ripristino della pensione di anzianità (da 62 anni) con penalizzazioni sulla quota retributiva del trattamento maturato</p> <p>Pensione di Garanzia per i giovani</p> <p>Riconoscimento di contributi figurativi per madri e disabili</p>
	<p>Quota 41 per tutti i lavoratori</p> <p>Uscita a 62 anni per tutti i lavoratori (senza penalizzazioni)</p> <p>Riconoscimento di contributi figurativi per disoccupati, madri e disabili</p>
	<p>Aumento delle Pensioni di Invalidità</p> <p>Quota 41 per tutti i lavoratori</p> <p>Conferma di RdC e PdC</p> <p>Ampliamento dei Lavori Gravosi</p> <p>Opzione Donna Strutturale</p> <p>Ape Sociale Strutturale</p> <p>Flessibilità in uscita senza penalizzazioni</p>
<b>PENSIONIOGGI.IT</b>	

da PensioniOggi: <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-mappa-delle-proposte-dei-partiti-per-il-25-settembre>

## **IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL LAVORATORE PADRE E IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

da DplMo - approfondimento di *Eufranio Massi* per  
Generazione Vincente

“Tra le grandi novità contenute nel D.L.vo n. 105/2022 spicca quella che **amplia le tutele del genitore padre in un’ottica di valorizzazione del diritto alla genitorialità** e del diritto ad una responsabilità condivisa nella cura della famiglia. In tal senso va vista ed esaminata, con tutti gli effetti conseguenti, la disposizione che parla di congedo obbligatorio di paternità.

Prima di entrare nel merito dei contenuti delle nuove disposizioni, occorre sottolineare come le stesse non tocchino, ad esempio, il congedo per paternità riconosciuto (art. 28 del D.L.vo n. 151/2001) al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi (morte o grave malattia, abbandono del tetto coniugale, riconoscimento giudiziario di unico affidatario del bambino) che resta confermato. ....”

[continua la lettura](#)

← **CTRL + clic**

## **ARAN - IL CCNQ PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE**

da DplMo - fonte:

Aran

L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) comunica di aver sottoscritto, in data 10 agosto 2022, il **CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021**.

Il testo contrattuale – che integra il CCNQ 3 agosto 2021 e con il quale si completa l’individuazione degli ambiti contrattuali per il triennio 2019-2021 – conferma l’attuale composizione delle Aree di contrattazione della dirigenza.

[Il CCNQ](#)

← **CTRL + clic**

## **INFERMIERI IN POLIZIA EQUIPARATI**

Decreto del Ministro dell’Interno 21 luglio 2022 - Bollettino Ufficiale del personale del Ministero del 22 agosto 2022 articolo 11: gli infermieri della Polizia di Stato sono equiparati ai loro colleghi del Servizio Sanitario Nazionale.

**Boll. Uff. Personale Ministero dell’Interno leggi in articolo 11**

<https://www.lespolizia.it/2022/08/22/decreto-ministro-interno-21-luglio-2022-determinazione-mansioni-personale-ruoli-tecnici/>

## **SMART WORKING - DAL 1° SETTEMBRE DISCIPLINA SEMPLIFICATA. ECCO COSA CAMBIA**

da PensioniOggi - Redazione

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/smart-working-dal-1-settembre-disciplina-semplificata-ecco-cosa-cambia>

Dal 1° settembre scatta il regime di smart working semplificato. Si torna alla regola precovid secondo la quale occorre l'accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro ma quest'ultimo non dovrà comunicarlo al Ministero: sarà sufficiente inviare solo i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Lo stabilisce, tra l'altro, il decreto 149/2022 con cui il ministero del lavoro dà tempestiva attuazione alle novità sullo smart working della legge 122/2022, di conversione del dl 73/2022 (cd. decreto semplificazioni).

La procedura, peraltro, potrà essere utilizzata anche per gli aggiornamenti dei vecchi contratti di lavoro agile, cioè quelli «stipulati o modificati» dal 1° settembre 2022.

### **DISCIPLINA SEMPLIFICATA**

Il 1° settembre 2022 scadono le numerose proroghe dovute all'emergenza sanitaria che avevano consentito il lavoro agile anche in mancanza di accordi individuali.

A partire da questa data, perciò, il ricorso allo smart working sarà possibile solo con un accordo scritto tra il dipendente il datore di lavoro, in modo da definire le regole da seguire per la prestazione al di fuori dei locali aziendali in modalità "agile".

Tuttavia vengono fatte salve alcune semplificazioni risalenti alla pandemia.

In particolare il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello predisposto dal ministero del lavoro (e allegato al decreto) e il relativo servizio online, accessibile tramite autenticazione Spid e Cie comunicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Con la nuova procedura, valida anche agli accordi «stipulati o modificati dal 1° settembre», il datore di lavoro non dovrà allegare il relativo «accordo individuale», né trasmetterlo per altra via al ministero, ma dovrà conservarlo per almeno cinque anni dalla sua sottoscrizione.

I dati delle comunicazioni, inoltre, saranno messi a disposizione dell'Inail (ai fini della tutela, a favore dei lavoratori agili, dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro disciplinata sempre all'art. 23). In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione dell'art. 19 del dlgs 276/2003: da 100 a 500 euro per lavoratore.